

SCHEMA DI CONTRATTO

Il seguente schema di contratto contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, così come previsto dall'articolo 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 "Codice dei contratti pubblici".

ATAP S.P.A. BIELLA

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE PENSILINE DI LAVAGGIO ED ASPIRAZIONE

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella sede Atap di Biella, sono presenti i signori:

.....nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Atap S.p.A., codice fiscalee partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

.....nato a il, residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in, via codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

PREMESSO

- che con deliberazione della n. in data, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per un importo di euro 164.958,28 (.....) di cui euro 158.772,57 (.....) a base d'asta, euro 6.185,71 (.....) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in seguito ad asta pubblica, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del del Consiglio di Amministrazione n. in data, la fornitura è stata aggiudicata all'impresa per il prezzo complessivo di euro come di seguito specificato, in seguito all'offerta

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1) Oggetto del contratto

1. Forma oggetto del presente contratto l'appalto per l'affidamento della progettazione e per l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione delle "Pensiline di lavaggio ed aspirazione presso la sede Atap S.p.A. di Biella.
2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto architettonico presentato in comune per l'ottenimento dello specifico atto autorizzativo; sarà onere e cura dell'Appaltatore redigere apposito progetto esecutivo e strutturale nel rispetto del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e, più in generale, dagli allegati del presente Contratto.
3. Il presente contratto di appalto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163.

Art. 2) Disposizioni generali relative al prezzo della fornitura a corpo - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo a forfait indicato nel presente contratto, comprende e compensa tutte le opere e le lavorazioni per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio, salvo quelle eventualmente espressamente escluse.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, redatto dall'Appaltatore nell'ambito della progettazione ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Il prezzo a forfait è fisso ed invariabile e si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 3) Documenti che fanno parte del contratto

Nel presente contratto, sono integralmente richiamati e confermati, firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati agli atti dell'Amministrazione, gli elaborati grafici progettuali a firma dell'architetto Nicola Siniscalco pubblicati in allegato al disciplinare.

Art. 4) Domicilio dell'appaltatore

1. Ai fini del presente appalto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio nel luogo nel quale ha stabilito la propria sede legale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 5) Indicazione delle persone che possono riscuotere

1. In relazione alla contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi contrattuali è stabilito che:

- a) i pagamenti saranno effettuati presso l'ufficio della stazione appaltante, secondo le norme e con le relative modalità che regolano la contabilità della stazione appaltante stessa;
- b) l'appaltatore dovrà designare mediante idoneo atto scritto da allegare al presente contratto, la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante;

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 6) Condotta dell'appalto da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per iscritto ed essere depositato presso l'amministrazione committente.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 7) Cauzione definitiva

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs 12 aprile 2006 n°163 viene costituita dall'esecutore del contratto mediante una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D. Lgs 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 8) Polizze assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare le polizze di assicurazione di cui all'art.129 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (entro la data di sottoscrizione del presente contratto) e rischi di rovina totale o parziale o derivanti da gravi difetti costruttivi (entro la data della fine lavori), così come stabilito dagli articoli 125 e 126 del Regolamento approvato con DPR n°207 del 5 ottobre 2010.

Art. 9) Disciplina del subappalto

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni.

2. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

La percentuale di prestazioni eventualmente subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento dell'importo totale complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art.118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni.

Art. 10) Tempo utile per l'ultimazione della fornitura - Penale per ritardo

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 90 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree.
2. La penale pecuniaria di cui all'art.145 del DPR n°207 del 5 ottobre 2010 , rimane stabilita nella misura di Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento.
6. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

TITOLO II - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11) Consegna dei lavori – Programma esecutivo

1. L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dalla data di avvenuta sottoscrizione del contratto, il progetto esecutivo e strutturale, completo dei calcoli strutturali, sottoscritto da professionista abilitato ai sensi di legge.
2. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d'appalto e secondo le prescrizioni dell'art. 153 e successivi del Regolamento approvato con DPR n°207 del 5 ottobre 2010.
3. In caso di urgenza la consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo la deliberazione di aggiudicazione.
4. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
5. Della consegna verrà redatto apposito verbale. Dalla data della consegna decorreranno i termini contrattuali.
6. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 43 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento con DPR n°207 del 5 ottobre 2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori per ciascuna delle scadenze mensili comprese nel tempo utile di ultimazione dei lavori.

TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 12) Sospensione e ripresa dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 158 del Regolamento approvato con DPR n° 207 del 5 ottobre 2010 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
3. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, del Regolamento approvato con DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 178, comma 7, del Regolamento approvato con DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Art. 13) Proroghe

1. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 14) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono compresi nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- Attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei diversi piani di sicurezza, su insindacabile richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) o del Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento (RL/RUP) che ne convalida la necessità per sopravvenute esigenze per obblighi di legge o per imprevisti, ferma restando la contabilizzazione prevista al capitolo "Norme per la misurazione e valutazione dei lavori".
- Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- Le spese per attrezzi e per tutte le opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni.
- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, nessuna esclusa, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante.
- L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- L'esecuzione, a proprie spese, delle prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio previsti dall'attuale normativa o richieste dalla Direzione dei Lavori, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- Le dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da rilasciare all'Stazione Appaltante, in osservanza del D.M. 37/2008.
- L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori sui piani di fondazione, travi, solai e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
- La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia la Stazione Appaltante sia la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempimento, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione dagli importi in liquidazione nella misura del 20% del valore del contratto che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle

norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

- La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 12 del contratto, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
- L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legislazione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica.
- L'osservanza e l'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, dei Piani di sicurezza e di coordinamento elaborati dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera e le prescrizioni del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera. Il rispetto dei contenuti e dei doveri previsti del suddetto decreto e dell'art. 131 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni. I piani di sicurezza e di coordinamento, i Piani operativi di sicurezza e gli altri strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti dai citati dispositivi di legge formano parte integrante del contratto di appalto. A tal proposito si evidenzia che i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti ed alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del Piano di sicurezza devono ritenersi già compresi nelle aliquote destinate alle spese specifiche o generali nei singoli prezzi unitari considerati per la valutazione del costo d'intervento.
- Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro quindici giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

- Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990 e, per quanto riguarda i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza, dall'art. 90, comma 7 del DLgs 81/2008 e successive modifiche.
 - Il pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.)
2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo del compenso a corpo contrattuale.
 3. Detto compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Art. 15) Norme per la variazione dei lavori – Eventuali nuovi prezzi

1. Qualora sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni in aumento od in diminuzione di cui agli articoli 161 e 162 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
3. Le variazioni saranno valutate utilizzando i prezzi dell'elenco contrattuale, ma se comportassero categorie di lavorazioni non previste o si dovessero impiegare materiali per i quali non risultasse fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi:
 - a. desumendoli dal prezzario della Regione Piemonte vigente;
 - b. raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
5. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
6. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 190 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 16) Pagamenti

1. La Stazione appaltante procederà al pagamento del corrispettivo contrattuale a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse da parte dell'appaltatore secondo il seguente programma:
 - 10% dell'importo contrattuale alla data di approvazione del progetto esecutivo / strutturale presentato a norma di quanto previsto dall'art. 11 del presente contratto;
 - 70% dell'importo contrattuale all'accertamento del direttore dei lavori dell'avvenuta ultimazione della fornitura;
 - il restante 20 % entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque non prima dell'avvenuto collaudo con esito positivo della fornitura.
2. Prima di effettuare i pagamenti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità che attesta

contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

3. In adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'appaltatore sarà tenuto a:
- comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Clausola risolutiva espressa. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa o di altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ATAP procederà a risolvere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile il presente contratto d'appalto.

TITOLO VII – CONTROLLI

Art. 17) Verifiche nel corso di esecuzione della fornitura

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 18) Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 6.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.
6. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 19) Pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso

- d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1, fatti dalla Stazione Appaltante, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 20) Danni

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del Regolamento.

Art. 21) Variazione al progetto appaltato

1. Ai sensi dell'art.161 del DPR n°207 del 5 ottobre 2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 dell'art. 161 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Art. 22) Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni, la Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art. 23) Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164 del DPR n° 207 del 5 ottobre 2010.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
5. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 24) Provvista dei materiali

1. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Riguardo ai materiali da impiegarsi nella costruzione dell'opera, nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, nessuno escluso, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art. 25) Difetti di costruzione

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 26) Compensi all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 27) Durata giornaliera dei lavori

1. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 28) Proprietà dei materiali di escavazione e degli oggetti trovati

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. Anche i materiali comuni provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione; l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli entro l'area di cantiere o nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 29) Collaudo

1. Il collaudo deve essere iniziato dopo la data di ultimazione dei lavori e concluso entro i successivi 120 giorni.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del DPR n°207 del 5 ottobre 2010, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

TITOLO IX – MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 30) Controversie

Le controversie insorte tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, possono essere deferite ad arbitri secondo gli articoli 240, 241 e 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni.

Art. 31) Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'articolo 121 del R.G. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. n°81 del 9 aprile 2008;
 - perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. E' fatto salvo il diritto di recesso della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e successive modificazioni.